

quel Rappresentante, nella di cui Giurisdizione fosse accaduta la disavventura, immediate istituire un Collegietto di dodici persone, includendovi in esso principalmente il Capitano, o Patrono del Vascello naufragato, o investito, lo Scrivano, ed altri più pratici di quell' Equipaggio, e così pure i Mercanti, Passeggieri, se ve ne fossero stati imbarcati, valendosi nel rimanente de' più probi, e pratici Mercanti del Luogo fin al numero sopraindicato.

5

Formato in questa guisa il suddetto Collegietto, questo farà tosto raccolto dallo stesso N. H. Rappresentante locale, il quale dovrà sempre intervenirvi, e presiedervi. Prima di qualunque provvedimento sarà dato a cadauno il giuramento di procurare senza il minimo oggetto particolare, ma per solo riguardo di giustizia, il bene comune, e di vegliare con tutta l'attenzione nel ricupero, e conservazione delle cose naufragate. Si farà nel tempo stesso l'elezione di quel numero d'Operarj, che abbisognassero per detto ricupero; e così pure si eleggeranno due Soprastanti, che sieno persone di buona fama, ed intendenti, li quali assieme col Cancelliere del Reggimento saranno obbligati d'aver cura, e provvedere con diligenza al ricupero stesso.

6

Esso N. H. Rappresentante locale accorrerà sopra le ricerche dei Soprastanti predetti a far prontamente somministrare.